



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

**COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 235 DEL 29-12-2011

**OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011/2013.
Modifica n° 2. (Prop. 258/2011)**

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15,55, presso questa sede Comunale a seguito di apposito avviso diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

GIANASSI GIANNI	Sindaco	P
NICCOLI IVANA	Assessore	P
ANDORLINI MASSIMO	Assessore	A
APPELLA ERNESTO	Assessore	P
BANCHELLI ANDREA	Assessore	P
CAMARDO DOMENICO	Assessore	P
CONTI CATERINA	Assessore	A
DROVANDI ROBERTO	Assessore	P
MANNINI ANTONELLA	Assessore	P
SOLDI MAURIZIO ULIVO	Assessore	A

PRESENTI N. 7 - ASSENTI N. 3

PARTECIPA alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il VICE SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa FARSI GABRIELLA.

PRESIEDE il Sindaco Sig. GIANASSI GIANNI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, secondo cui le amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n° 68/99;
- l'art. 89, comma 5, del succitato D.Lgs. n° 267/2000, secondo cui gli Enti locali provvedono *“all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n° 448, secondo cui *“gli organi di revisione contabile degli enti locali... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa... e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- l'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 27.12.2006, n° 296 (Legge Finanziaria 2007), come modificato - da ultimo - dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito in Legge 30.07.2010 n° 122, secondo cui gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- l'art. 76, comma 7, del D.L. 25.06.2008, n° 112, convertito in Legge 06.08.2008, n° 133, come successivamente modificato dall'[art. 14, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n° 78](#), convertito in [Legge 30.07.2010, n° 122](#), dall'[art. 1, comma 118, della Legge 13.12.2010, n° 220](#) e dall'art. 20, comma 9, del D.L. 06.07.2011, n° 98, convertito in Legge 15.07.2011, n° 111, secondo il quale a decorrere dal 01.01.2011 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.

Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per *turn-over* che consentano l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui all'art. 21, comma 3, lett. b), della Legge n° 42/2009;

- l'art. 28, comma 11-*quater*, del D.L. 6/12/2011, n° 201, convertito in Legge 22/12/2011, n° 214, che ha portato al 50% il limite dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di cui al citato art. 76, comma 7, del D.L. n° 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 47, della Legge 30.12.2004, n° 311, secondo cui in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente;
- le note circolari del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n° 46078 del 18.10.2010 e n° 11786 del 22.02.2011, le quali - sebbene non destinate direttamente agli enti locali - consentono la mobilità tra il personale di enti soggetti a vincoli assunzionali oltre i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni ed indicano un criterio per il calcolo della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, escludendo sia dal computo delle cessazioni che delle assunzioni il personale appartenente alle categorie protette ex Legge n° 68/1999, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo;
- la nota circolare "Interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78" del 18.11.2010, redatta congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che propone indirizzi interpretativi univoci sugli aspetti applicativi della norma in esame al fine di favorire un'omogeneità di attuazione;
- la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n° 59 del 06.12.2010, la quale, riprendendo la circolare n° 4/2008 e la nota circolare n° 46078 del 18.10.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha ribadito che *"In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità.... tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*;
- la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n° 27 del 12.05.2011, nella quale viene determinato l'aggregato ai fini del calcolo dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti - come richiesto dal citato art. 76, comma 7, del D.L. n° 112/2008, convertito in Legge n° 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni - nei termini seguenti: *"al fine di verificare il rispetto dei parametri d'incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, l'aggregato spese di personale può essere direttamente riferito a quello già impiegato per l'applicazione del comma 557, come descritto nelle linee guida al bilancio di previsione per il 2010, ma è necessario operare un correttivo, per ristabilire l'equilibrio del confronto con l'insieme della spesa corrente. In tale prospettiva vanno incluse nell'aggregato "spesa del personale" le voci escluse ai fini dell'applicazione del comma 557"*;

il riferimento non può che essere *“al dato degli impegni, in quanto esso deriva dalla effettiva gestione del bilancio”*; da qui *“la necessità di riferire il parametro ai dati di rendiconto”*; nella stessa delibera, poi, si riteneva *“necessario accedere ad una nozione più ampia di spesa di personale, che vada oltre la rappresentazione in bilancio e tenga conto... della spesa del personale impiegato in organismi esterni oltre che di tutte le componenti escluse”*;

- l'art. 20, comma 9, del D.L. 06.07.2011, n° 98, convertito in Legge 15.07.2011, n° 111, che ha recepito la succitata indicazione della Corte dei Conti ed ha compreso le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo nel calcolo dell'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti;
- la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n° 46 del 29.08.2011, nella quale - a parziale modifica del precedente orientamento espresso nella deliberazione n° 20/2011 in riferimento agli enti non soggetti a patto di stabilità - si afferma che *“Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'art. 14, comma 9, seconda parte, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali”*;
- l'art. 4, comma 103, lett. a), della Legge 12/11/2011, n° 183 (Legge di stabilità 2012), che ha stabilito che il vincolo di spesa di cui al paragrafo precedente si riferisce esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, convertito in Legge 30/7/2010, n° 122, come modificato dall'art. 4, comma 102, lett. b), della Legge 12/11/2011, n° 183 (Legge di stabilità 2012), secondo cui dall'anno 2011 gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- le deliberazioni della Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo, n° 12 e 13 del 08.03.2011, sull'applicabilità dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 agli enti locali a seguito della modifica dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, avvenuta con l'art. 40 del D.Lgs. 150/2009;
- gli artt. 1 e 6, comma 2, del D.Lgs. 1/8/2011, n° 141, che hanno integrato la disciplina legislativa in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 180 del 04.10.2011, come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n° 232 del 29.12.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata determinata l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti ai fini di quanto previsto dal citato art. 76, comma 7, del D.L. n° 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che risulta pari al 35,13% in base ai dati del rendiconto 2010;

ACCERTATO che:

- in base al Bilancio annuale 2011, approvato con deliberazione C.C. n° 15 del 22.02.2011 e successive modifiche ed integrazioni, questo Ente è in linea con i vincoli fissati dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2011;

- questo Ente ha rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità interno anche per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010;
- le spese di personale inserite nel Bilancio di previsione 2011, calcolate ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n° 296/2006, risultano inferiori a quelle impegnate nell'esercizio 2010, che a loro volta risultano inferiori a quelle dell'esercizio 2009;
- in base al Bilancio di previsione 2011, il rapporto tra spese di personale e spese correnti è inferiore al 50%;

RITENUTO pertanto che questo Ente:

- possa effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa annua corrispondente alle cessazioni avvenute nell'anno 2010; a tale scopo, non è computabile come cessazione il personale trasferitosi per mobilità volontaria presso enti soggetti a vincoli assunzionali, né il personale appartenente alle categorie protette ex Legge n° 68/1999;
- possa effettuare assunzioni per mobilità di personale proveniente da enti soggetti a vincoli assunzionali, senza limitazioni;
- possa effettuare assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ex Legge n° 68/1999, nei limiti di copertura della quota d'obbligo;
- possa assumere personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000);

ACCERTATO che:

- la spesa corrispondente alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nell'anno 2010, ad esclusione dei dipendenti trasferitisi per mobilità volontaria presso altri enti soggetti a vincoli assunzionali e del personale appartenente alle categorie protette, ammonta a complessivi € 418.358,78 su base annua, oltre a oneri ed IRAP (**Allegato 2**);
- nell'anno 2011, pertanto, questo ente può procedere ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite di € 83.671,76 su base annua (oltre a oneri ed IRAP), oltre alle assunzioni tramite mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 di personale proveniente da enti soggetti a vincoli assunzionali e di personale appartenente alle categorie protette, nei limiti di copertura della quota d'obbligo;
- la spesa sostenuta nell'anno 2009 per personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ammonta a complessivi € 684.867,61, oltre a oneri ed IRAP (**Allegato 3**);
- nell'anno 2011, pertanto, questo ente può procedere ad effettuare assunzioni allo stesso titolo nel limite di spesa di € 342.433,80 (oltre a oneri ed IRAP);

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 28 luglio 2008, successivamente modificata ed integrata, è stata approvata la macrostruttura organizzativa del Comune articolata in Settori, in Unità Organizzative Autonome ed in una Istituzione;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 18 maggio 2010, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 20 luglio 2010, è stata approvata la revisione complessiva della dotazione organica, che tiene conto del nuovo assetto organizzativo, conferma il raggruppamento dei profili in cinque macro-aree di attività e ridetermina il numero complessivo dei dipendenti per un totale complessivo di 372 unità, di cui n. 7 appartenenti all'area della Dirigenza e n. 365 appartenenti all'area del comparto autonomie (a cui deve aggiungersi il Segretario Comunale);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 7 dicembre 2010, esecutiva, è stata effettuata una ricognizione della dotazione organica al 30 novembre 2010, suddividendo la stessa in categorie e in aree professionali e disponendo che i posti vacanti non siano collocati in alcuna struttura organizzativa dell'ente, in quanto verranno assegnati successivamente alla loro copertura secondo le esigenze organizzative del momento mediante gli atti organizzativi previsti dalle vigenti disposizioni interne;

PRESO ATTO che:

- l'art.6 del D.Lgs. 165/2001 "*Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche*" stabilisce che, nelle amministrazioni pubbliche, l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
- il comma 4-*bis*, introdotto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 11 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi - parte I, assegna al Direttore Generale la competenza alla predisposizione del piano assunzionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 45 del 22/03/2011, modificata con deliberazione n° 189 del 18/10/2011, con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011/2013;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende adeguare la propria organizzazione interna al principio della massima funzionalità dei servizi, prevedendo - all'uopo - una programmazione annuale e triennale delle risorse umane di natura dinamica, coerente con le linee strategiche di mandato e nel rispetto della riduzione programmata delle spese di personale;

ACCERTATO che dal 31/12/2011 cesserà dal servizio presso questa Amministrazione una unità di personale col profilo di "Istruttore direttivo amministrativo – cat. D1" per mobilità volontaria verso altra amministrazione pubblica, cessazione non prevista al momento dell'approvazione del precedente programma assunzionale 2011 (deliberazione G.C. n° 189/2011);

RITENUTO opportuno, su proposta del Direttore Generale, prevedere di sostituire la suddetta unità di personale con una figura di categoria inferiore (Istruttore amministrativo, cat. C) mediante analoga procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001;

CONSIDERATO inoltre che:

- il programma assunzionale attualmente vigente prevede l'acquisizione di una unità con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato (area tecnica) mediante procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001;
- a tal fine, sono stati pubblicati due avvisi di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 (rispettivamente in data 25/3/2011 e 6/10/2011) che non hanno avuto esito positivo in quanto i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione non sono stati ritenuti in possesso delle caratteristiche professionali richieste per la copertura del posto vacante (nello specifico: Dirigente del Settore "Assetto del territorio");

RITENUTO pertanto di provvedere alla modifica del vigente programma assunzionale 2011/2013, prevedendo nell'anno 2011:

- l'assunzione di una unità con qualifica dirigenziale (area tecnica) a tempo indeterminato mediante concorso pubblico invece che tramite procedura di mobilità volontaria tra Enti;
- una ulteriore assunzione di una unità a tempo indeterminato col profilo professionale di "Istruttore amministrativo - cat. C" tramite mobilità volontaria tra Enti;

DATO ATTO che, rispetto al vigente programma assunzionale, le assunzioni autorizzate col presente atto comportano una riduzione della spesa complessiva di personale in quanto si prevede la sostituzione di personale di categoria "D1" con personale di categoria "C";

RITENUTO, per dette ragioni, non dovuto il parere del Collegio dei Revisori sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e il D.Lgs. n° 165/2001;

VISTO l'ordinamento professionale del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali", disciplinato dal C.C.N.L. sottoscritto il 31.03.1999;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE unanime, palese e favorevole,

DELIBERA

1) Di prendere atto che, ai sensi della propria deliberazione n° 232 del 29.12.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti ai fini di quanto previsto dall'art. 76, comma 7, del D.L. n° 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni, risulta pari al **35,13%** in base ai dati del rendiconto 2010;

2) Di dare atto pertanto che:

- nell'anno 2011 questo ente può procedere ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nell'anno 2010, ad esclusione dei dipendenti appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n° 68/1999 o trasferitisi per mobilità volontaria presso altri enti soggetti a vincoli assunzionali;
- la spesa corrispondente alle cessazioni del personale di cui sopra avvenute nell'anno 2010 ammonta a complessivi € **418.358,78** su base annua, oltre a oneri ed IRAP (**Allegato 2**);
- pertanto, questo ente può procedere ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite di € **83.671,76** su base annua (oltre a oneri ed IRAP), oltre ad assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge n° 68/1999 (nel limite della copertura della quota d'obbligo) o di dipendenti acquisiti tramite mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e provenienti da enti soggetti a vincoli assunzionali;
- le assunzioni a tempo indeterminato programmate col presente atto ammontano a complessivi € **80.003,47**, corrispondenti al costo medio di una unità di personale con qualifica dirigenziale;
- le economie derivanti dall'utilizzo parziale delle facoltà assunzionali per l'anno 2011 (pari a € 3.668,29) potranno essere utilizzate a titolo di residuo nell'anno 2012;
- nell'anno 2011 questo ente può procedere ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009;
- la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale di cui sopra ammonta a complessivi € **684.867,61**, oltre a oneri ed IRAP (**Allegato 3**);
- pertanto, questo ente può procedere ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite di € **342.433,80** (oltre a oneri ed IRAP);

3) Di modificare, ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011/2013 (già approvata con deliberazione G.C. n° 45 del 22/03/2001 e modificata con deliberazione G.C. n° 189 del 18/10/2011) nei termini di cui all'**allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) Di autorizzare l'U.O.A. Risorse Professionali ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il 31/12/2011 tramite procedure di mobilità volontaria di dipendenti provenienti da enti soggetti a vincoli assunzionali, che si rendessero necessarie a seguito di eventuali cessazioni a qualsiasi titolo di personale in servizio nell'Ente a tempo indeterminato e nei limiti di quest'ultime;

5) Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento rispetta l'obbligo di contenimento delle spese di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n° 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

6) Di stabilire che il programma assunzionale sarà attuato nel rispetto della legislazione vigente e compatibilmente con i vincoli giuridici e finanziari da essa imposti;

7) Di ritenere non dovuto il parere del Collegio dei Revisori sull'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, in quanto con l'approvazione dello stesso si attua una riduzione della spesa di personale rispetto al precedente programma assunzionale;

8) Di comunicare l'adozione del presente atto alle organizzazioni sindacali dell'Ente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. 1/4/1999;

9) Di incaricare il Direttore Generale e il responsabile dell'U.O.A. Risorse Professionali, ognuno per quanto di competenza, di dare attuazione al presente atto;

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. N. 267/2000.

PARERI SU DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011/2013. Modifica n° 2. (Prop. 258/2011)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile della U.O.A. RISORSE PROFESSIONALI, esprime sulla delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Sesto Fiorentino, 29-12-2011

**IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. RISORSE PROFESSIONALI
f.to IACOPONI FABIANO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Sesto Fiorentino, 29-12-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to GIANASSI GIANNI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to FARSI GABRIELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino,

IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registrato al n. _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA